



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 43 DEL 02/04/2024

Settore 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, GESTIONE DOCUMENTALE E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

U.O. Supporto alla Funzione di Polizia Locale

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA “CICLOTURISTICA DEL GENIO” IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 05/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota della Città Metropolitana di Firenze, acquisita in data 12/03/2024 al prot. n. 10620/2024 e recante in allegato, ai fini della eventuale emissione di ordinanza per la regolamentazione della viabilità urbana, l'istanza a firma del Sig. Rossano Bianconi, in qualità di Presidente *pro tempore* dell'associazione denominata “A.S.D. CYCLING ENJOY”, con sede legale in Vinci (FI), c.f. 90059970500 e volta, tale istanza, al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata “Cicloturistica del Genio” in programma per il giorno 05/05/2024 e interessante i territori dei Comuni di Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Lamporecchio e Larciano;

VISTA la relazione istruttoria di cui al prot. n. 11271/2024 del 18/03/2024 e a firma dell'istruttore tecnico Geom. Edoardo Monticelli – predisposta sulla scorta della analoga richiesta pervenuta in precedenza da parte della predetta associazione e acquisita in data 07/03/2024 al prot. n. 9789/2024 – ove si evidenzia l'esigenza, in funzione dello svolgimento di tale evento sportivo, di emanare un'ordinanza per modifiche temporanee alla circolazione stradale nei tratti interni al centro abitato del Comune di Fucecchio interessati dal tracciato del percorso di gara come meglio individuato nella tabella di marcia e nell'elaborato cartografico entrambi allegati alla anzidetta istanza acquisita in atti;

VISTA la proposta di provvedimento formulata, ai sensi degli Artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Dott. Pinetini Daniele in qualità - giusta Determinazione n. 37 del 30/01/2023 a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - di Responsabile della U.O. “Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale”, nonché designato - giusta Determinazione n. 40 del 30/01/2023 parimenti a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - Responsabile interno per il trattamento dei dati personali afferenti alle funzioni fondamentali assegnate alla medesima U.O., e che, pertanto, in quanto altresì Responsabile dei correlati procedimenti amministrativi, risponde della completezza dell'istruttoria da esso stesso condotta, nonché della regolarità e correttezza delle connesse fasi procedurali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto Responsabile di Procedimento;

RITENUTO, inoltre, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi dell'Art.147-*bis* del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

DATO ATTO che il predetto Responsabile di Procedimento non ha segnalato al sottoscritto Responsabile di Settore situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 6-bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

DICHIARATO, parimenti ai fini dell'Art. 6-bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che tali situazioni di conflitto di interesse non sussistono neppure in capo al sottoscritto Responsabile di Settore;

RITENUTO pertanto opportuno, con il presente provvedimento, disporre l'adozione di tutte le limitazioni, in materia di viabilità, che si rendono necessarie ai fini del suindicato evento sportivo onde garantirne il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATA la competenza del sottoscritto Responsabile del Settore 1, nominato tale con Decreto del Sindaco n. 7 del 31/03/2023, ad adottare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del vigente *"Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi"*, come da ultimo modificato mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21/04/2022, ove si prevede – in coerenza con le analoghe disposizioni legislative di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (TUPI) e di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) – che *"ai Dirigenti spetta, in via esclusiva, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione del lavoro, degli uffici e delle risorse umane e strumentali ad essi affidate."* (Art. 18, comma 3), per poi precisarsi inoltre che, quanto alle *"funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria"*, compete ai Dirigenti anche l'adozione degli atti di *"rilascio di concessioni, autorizzazioni ed in genere atti che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale"* (Art. 19, comma 1, lettera k);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'Art. 45 del D.Lgs n. 80/1998;

VISTE le previsioni recate dal D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e in particolare gli Artt. 1, 5, 6, 7 e 9, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

- Il giorno 05/05/2024, nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 10.00 circa e comunque per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, la sospensione della circolazione stradale sui tratti di strada posti all'interno del centro abitato di proprietà e/o di competenza del Comune di Fucecchio ed interessati dal percorso di gara – con riferimento a tutte le eventuali distinte partenze in programma – come descritti nella tabella di marcia e raffigurati nel correlato percorso di gara entrambi posti a corredo della richiesta acquisita al prot. n. 9789/2024 e richiamata in premessa, nonché con le stesse modalità e tempistiche che verranno stabilite in analogo ordinanza emessa dalla Prefettura di Firenze per quanto concerne i tratti di strada posti all'esterno dei centri abitati individuati dalla anzidetta documentazione che trovasi altresì allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'associazione sportiva richiedente e gli organi di polizia stradale sono pertanto incaricati dell'esecuzione di tale sospensione temporanea della circolazione stradale.

La presente ordinanza ha validità salvo il rilascio, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992, dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica in esame da parte della competente Città Metropolitana.

In ciascun punto del percorso la sospensione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa secondo i regolamenti sportivi e le disposizioni della F.C.I., a partire dal momento del passaggio del veicolo recante cartello mobile "Inizio Gara Ciclistica", fino al passaggio del veicolo con cartello mobile di "Fine Gara Ciclistica" e comunque secondo le disposizioni che verranno impartite mediante analogo ordinanza emessa dalla Prefettura di Firenze per quanto concerne i tratti di strada posti all'esterno dei centri abitati come sopra individuati. La circolazione potrà essere ripresa immediatamente dopo il passaggio del veicolo indicante "Fine Corsa" solo ed esclusivamente nella direzione di marcia della stessa.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- E' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dal transito dei concorrenti interessato dalla sospensione sopra indicata;
- E' fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi sul percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero nel tratto interessato dalla sospensione);
- E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell'organizzazione;
- E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
- La circolazione potrà essere ripresa immediatamente dopo il passaggio del veicolo indicante "Fine Corsa" solo ed esclusivamente nella direzione di marcia della stessa.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai mezzi adibiti a servizi di Polizia, Antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

inoltre che:

- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del D.L.gs. n. 285/1992, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle che saranno contenute nell'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica in esame;
- La carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni che verranno impartite mediante l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica in esame, dagli organi di polizia stradale di cui all'Art. 12 del D.L.gs. n. 285/1992 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste nel disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2 del 27/11/2002, come da ultimo modificato con provvedimento del 05/02/2024;
- L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il passaggio della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- Gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti interessati dalla manifestazione. Conformemente alle prescrizioni che verranno impartite mediante l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica in esame, massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati su mezzi di informazione.

DA' MANDATO

- Alla U.O. "Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale" di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al richiedente e di trasmettere copia dello stesso ai seguenti enti, servizi ed uffici:
 - Ufficio Sport della Città Metropolitana di Firenze;
 - Prefettura - UTG Firenze;
 - Servizio emergenza 118 USL Toscana Centro;
 - Vigili del Fuoco di Empoli e Santa Croce Sull'Arno;

- Croce Rossa Fucecchio;
 - Misericordia Fucecchio;
 - Associazione Pubblica Assistenza Fucecchio;
 - Commissariato P.S. Empoli;
 - Nucleo Territoriale della Polizia Municipale di Fucecchio;
 - Comando Stazione Carabinieri di Fucecchio;
 - Ufficio stampa e comunicazione del Comune di Fucecchio;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Fucecchio;
 - Settore 3 e Servizio Manutenzioni (cantiere) del Comune di Fucecchio.
- A chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

A norma dell'Art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge - entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - al TAR della Toscana o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, parimenti decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero, per gli atti in cui sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni potrà altresì essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato mediante D.P.R. n. 495/92.

La Responsabile del Settore

Fiordiponti Maria Alice